

Applicazione del ravvedimento operoso ai tributi locali per il 2016

1. OMESSO VERSAMENTO DEL TRIBUTATO

- Il contribuente che ha omesso di effettuare, o ha effettuato in modo errato, il **versamento** dei tributi locali entro la scadenza di legge prevista può **regolarizzare** la propria posizione pagando l'imposta dovuta **maggiorata** di sanzioni ridotte e degli interessi maturati giornalmente al tasso legale (*dal 1° gennaio 2016 si ricorda che il tasso legale è pari allo 0,2%*).

Tipologia di ravvedimento	Termine per la regolarizzazione	Sanzione applicabile dal 1° gennaio 2016	Ambito applicativo in campo dei tributi locali	Riferimento normativo
c.d. "sprint"	Entro il 14° giorno successivo alla scadenza	1/15 ¹ del 50% minimo di legge (pari al 30%) per ciascun giorno di ritardo (vale a dire pari allo 0,1% x il numero gg. di ritardo)	Acconto IMU e TASI anno 2016 (entro il 30 giugno 2016) Intimazione al pagamento TARI 2014 ²	Art.13, c.1, D.Lgs. 471/97 ³
c.d. "breve"	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza	1/10 del 50% del minimo di legge (vale a dire pari all' 1,5%)	Saldo IMU e TASI anno 2015 (entro il 15 gennaio 2016) Acconto IMU e TASI anno 2016 (entro il 15 luglio 2016) Intimazione al pagamento TARI 2014	Art.13, lett. a), D.Lgs. 472/97
	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza	1/9 del 50% del minimo di legge (vale a dire pari all' 1,67%)	Saldo IMU e TASI anno 2015 (entro il 15 marzo 2016)	Art. 13, c.1, 2° per., D.Lgs. 471/97

1 In virtù della modifica apportata dall'art. 15, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 24/9/2015, n. 158 all'art.13 del D.Lgs. n. 471/97, la sanzione minima prevista è ridotta della metà per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (c.d. ravvedimento sprint), la sanzione, pari alla metà (15%), è ulteriormente ridotta ad un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

2 Per la TARI relativa all'anno 2014, la data da cui decorre il ravvedimento coincide con i giorni successivi al termine entro cui doveva essere pagato il sollecito di pagamento notificato dal Comune.

3 L'art. 1 comma 133 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha anticipato al **1° gennaio 2016** l'efficacia della disposizione originariamente prevista per il 1° gennaio 2017. Per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle imposte e tributi è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 158/2015, **dal 1° gennaio 2016** la sanzione è ridotta del **50%** (dunque, al 15% dell'importo non versato), sempreché i versamenti siano effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

			<p>Acconto IMU e TASI anno 2016 (entro il 13 settembre 2016)</p> <p>Intimazione al pagamento TARI 2014</p>	<p>Art.13, lett. <i>a-bis</i>), D.Lgs. 472/97⁴)</p>
c.d. “ <i>intermedio</i> ”	<p>Entro il 90° giorno dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero, se le omissioni o gli errori sono stati commessi in dichiarazione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso</p>	<p>1/9 del minimo di legge (vale a dire pari al 3,33%)</p>	<p>Saldo IMU e TASI anno 2015 (termine variabile)</p>	<p>Art.13, lett. <i>a-bis</i>), D.Lgs. 472/97</p>
c.d. “ <i>lungo</i> ”	<p>Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione⁵ ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore</p>	<p>1/8 del minimo di legge (vale a dire pari al 3,75%)</p>	<p>Acconto IMU e TASI anno 2015 (non più ravvedibile)</p> <p>Saldo IMU e TASI anno 2015 (entro il 30 giugno 2016)</p> <p>Intimazione al pagamento della TARI 2014</p>	<p>Art.13, lett. <i>b</i>), D.Lgs. 472/97</p>

4 Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 24/9/2015, n. 158; per la sua applicazione dal 1° gennaio 2016 si veda nota n. 1.

5 In tal senso, Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 09/06/2015; Risoluzione MEF n. 1/Df del 23/06/2013

2. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- Il contribuente che ha ommesso di presentare le **dichiarazioni** relative a **IMU, TASI o TARI**, ma ha comunque assolto al pagamento del debito di imposta o del tributo, può regolarizzare la propria posizione versando, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la sanzione pari a **1/10 del minimo di legge (pari a 51,00 euro)**, vale a dire di **euro 5,10** qualora la dichiarazione sia presentata entro il 90° giorno successivo al termine di legge. Pertanto, per quanto riguarda per la dichiarazione relativa all'anno 2015, il cui termine scadrà il 30 giugno 2016, **entro il 28 settembre 2016**⁶.

La sanzione potrà essere versata mediante il modello unificato di pagamento F24 compilando la sezione Enti Locali (**EL**), utilizzando il codice tributo “**3924**”, indicando il codice catastale del comune di Quarrata (**H109**), avendo cura di barrare la casella “**Ravv.**” ed indicando l'anno oggetto della regolarizzazione (**2015**).

NOTA: si ricorda che l'istituto del ravvedimento operoso, sia per i versamenti che per le dichiarazioni, non è più applicabile una volta che è già avvenuta la constatazione della violazione mediante l'emissione del relativo avviso di accertamento da parte del Comune.

6 Art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97